

Classificazione documento: Consip Public

Oggetto: Accordo Quadro con più operatori economici sul quale basare l'aggiudicazione di appalti specifici, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 225, Legge n. 191/2009, per la prestazione dei servizi di Contact Center in outsourcing - ID SIGEF 1225

I chiarimenti della gara sono visibili anche sul sito www.mef.gov.it sotto la dicitura Concorsi e Bandi - Gare in Corso, sul sito www.consip.it e sul sito www.acquistinretepa.it.

III° tranche

1) Domanda

Relativamente alla gara avremmo gentilmente bisogno di sapere se è disponibile una bozza di quella che dovrà essere la polizza fidejussoria definitiva.

Risposta

Si precisa che ai fini della partecipazione all'Accordo Quadro è richiesta una cauzione provvisoria di cui al paragrafo 4.4.1.3 del Capitolato d'Oneri, che dovrà essere presentata secondo le modalità del paragrafo 4.4.1.3.1 del medesimo documento. Ai soli Aggiudicatari dell'Accordo Quadro è richiesta, ai fini della stipula dello stesso e della successiva partecipazione alla procedura di affidamento dei singoli Appalti Specifici, la prestazione di una cauzione secondo le modalità riportate nel paragrafo 8 del Capitolato d'Oneri.

Per entrambe le cauzioni summenzionate non sono disponibili documenti in facsimile per le polizze fideiussorie da produrre.

2) Domanda

Con riferimento all'art. 17 dell'allegato 3 - AQ CC "Schema di accordo Quadro", si chiede se tale articolo preclude la possibilità di fattorizzare i crediti derivanti dai Contratti di fornitura dei Singoli Appalti oppure se tale facoltà sarà definita nei capitolati d'onere dei singoli Appalti o lasciata alla libera negoziazione delle parti.

Risposta

L'art. 17 dell'"Allegato 3 - AQCC Schema di Accordo Quadro" non preclude la possibilità di fattorizzare i crediti derivanti dai contratti di fornitura. Tale facoltà potrà essere definita nei singoli Appalti Specifici.

3) Domanda

Con riferimento alla risposta alla domanda n. 74, si chiede se quali fidejussori per la garanzia provvisoria e definitiva sono graditi ed ammessi i Confidi, ovvero intermediari finanziari iscritti all'elenco ex art. 106 T.U.B. sezione art. 155 comma 4.

Risposta

Sono ammessi quali fideiussori, oltre agli istituti bancari ed assicurativi, gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco di cui all'articolo 106 del D.Lgs. n. 385/1993; per i confidi vale quanto stabilito all'art. 10, comma 8, del D.Lgs. n. 141/2010. In ogni caso, i fideiussori sono ammessi qualora svolgano in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze.

Direzione Acquisti Pubblica Amministrazione
Ing. Stefano Tremolanti
(Il Direttore)